

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Dipendente (...), cod. id. DOIG, presa d'atto della contestazione di addebito ai fini disciplinari, con contestuale sospensione cautelare. (Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n.196/2003).

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione del Personale, Dott.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore Amministrativo, Dott.ssa Ilaria FRIGIONE, e della relazione del Dirigente Amministrativo Responsabile dell'U.O.S. "Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale", dott.ssa Adriana CARROZZO, propone quanto appresso.

Premesso che con nota prot. n. 96603 del 19/09/2025 l'UPD ha comunicato alla Direzione Strategica e alla U.O.C. Area Gestione del Personale la contestazione di addebito a fini disciplinari, formulata con nota prot. n. 96541 del 19/09/2025 e che *"si è provveduto a sospendere cautelatamente il dipendente (..) cod. id DOIG Per giorni trenta dalla data di ricezione della comunicazione inoltrata mediante indirizzo pec in data 19.09.2025"*;

Letti:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 che così testualmente recita: *"Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, l'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati."*
- l'art. 3 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 che così recita *"Le disposizioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest'ultimo concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL"*;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto di tutto quanto innanzi riportato.

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

richiamata la deliberazione n. 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20/05/2009 “*Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti*”;

TANTO PREMESSO si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell’ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d’ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l’imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Ilaria FRIGIONE

Il Dirigente Amministrativo

Responsabile

U.O.S. Trattamento Giuridico,
Economico e Previdenziale

Dott.ssa Adriana CARROZZO

Direttore U.O.C.

Area Gestione del Personale

Dott.ssa Caterina DIODICIBUS

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell’Area Gestione del Personale, Dott.ssa Caterina DIODICIBUS;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. prendere atto che con nota prot. n. 96603 del 19/09/2025 l’UPD ha comunicato alla Direzione Strategica e all’Area Gestione del Personale la contestazione di addebito a fini disciplinari, formulata con nota prot. n. 96541 del 19/09/2025 e l’irrogazione della sospensione cautelare nei confronti del

- dipendente (...) cod. id. DOIG a far data dalla comunicazione inoltrata mediante pec in data 19.09.2025;
2. prendere altresì atto che la predetta sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dipendente (...) cod. id. DOIG - ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 comma 1 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e l'art. 3 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 - ha effetto immediato a far data dalla notifica della nota di contestazione di addebito disciplinare ed ha durata di 30 giorni.
 3. precisare che per la durata del periodo di sospensione disposto ai sensi dell'art. 67 comma 1, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 sarà corrisposto il trattamento economico complessivo in godimento;
 4. stabilire che il presente atto non è soggetto a pubblicazione in forma integrale, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di accesso, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. s i., con le modalità stabilite dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 2301 del 11/07/2003;
 5. trasmettere copia del presente provvedimento:
 - a. all'interessato;
 - b. al Direttore della Struttura ove il dipendente presta servizio;
 - c. all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari .

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.